

Rapporto

numero

data

Dipartimento

5166 R

19 febbraio 2002

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sul messaggio 9 ottobre 2001 inerente le osservazioni del Consiglio di Stato sul ricorso presentato il 22 giugno 2001 dal Comune di Vezia contro la decisione 20 dicembre 2001 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto il Patriziato di Vezia**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in allegato Vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione approvato dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 2002, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Moreno Colombo e Filippo Gianoni, relatori
Arigoni - Bergonzoli E. - Bernasconi - Bosia -
Ferrari F. - Lurati - Minotti - Pelossi - Quadri - Vitta

PROGETTO DI DECISIONE

- visto il ricorso 22 giugno 2001 presentato dal **Comune di Vezia**, rappresentato dal Municipio, contro la decisione 20 dicembre 2001, con la quale il **Consiglio di Stato** ha riconosciuto il **Patriziato di Vezia**, rappresentato dall'Ufficio patriziale e patrocinato dall'avv. Nello Bernasconi, Via Dufour 4, 6900 Lugano;
- esaminate le risposte 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato e 16 ottobre 2001 dell'Amministrazione patriziale di Vezia;
- sentite le parti nella seduta commissionale del 21 gennaio 2002;

RITENUTO IN FATTO:

A.- Il Patriziato di Vezia è fra l'altro proprietario dell'Oratorio della Madonna delle Grazie in San Martino, bene protetto di interesse cantonale. Questo complesso, nel quale si concentra l'attività del Patriziato, è stato restaurato nel 1993/94 grazie al sostanzioso contributo della Fondazione Lanfranchini Domenico. Detto ente trae le sue origini in un legato istituito con testamento del 13 marzo 1666 da Domenico Lanfranchini a favore della "Comune ed uomini di Vezia" di tutti i suoi possedimenti in quel Comune, con i seguenti oneri:

- a) di far celebrare in perpetuo tre messe settimanali a suffragio della sua anima;
- b) di distribuire il ricavo di detti beni "in beneficio ed utilità ai più poveri della Terra di Vezia però che siano vicini di detta terra di Vezia e non altrimenti;
- c) di distribuire ogni cinque anni il frutto di un capitale di cento scudi "nel maritare una giovane delle più povere, vicine di Vezia, ma che sia onesta e che non attenda a balli, né d'altre cose male".

Il legato, passato indenne sotto vari regimi giuridici (per l'evoluzione si veda la sentenza del Tribunale federale sul legato Portugalli, pubblicata in DTF 120 Ib 474 segg.), è sempre stato amministrato dal Patriziato di Vezia fino al 1962, allorquando il Patriziato stesso decideva di costituire i suoi beni in Fondazione, intestata al nome di Domenico Lanfranchini, e amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 membri: tre designati dall'Assemblea patriziale, uno dal Comune di Vezia e il Parroco pro tempore di Vezia.

Con decisione 2 settembre 1975, il Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni, ha modificato (meglio attualizzato v. DTF 120 Ib 489 consid. 9a) il fine

della fondazione, estendendolo all'esecuzione o partecipazione all'esecuzione di opere d'interesse generale per la comunità di Vezia.

B.- A seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 1995 della nuova Legge organica patriziale (LOP), il 17 dicembre 1995 l'Amministrazione patriziale di Vezia ha chiesto il riconoscimento dell'Ente patriziale, conformemente ai disposti degli art. 3 e 156 cpv. 1 LOP.

Dopo aver effettuato le verifiche previste dalla LOP, il Consiglio di Stato, con decreto del 20 dicembre 2000, ha riconosciuto il Patriziato di Vezia, condizionando però il riconoscimento all'obbligo di conformarsi in via definitiva ai requisiti di legge entro un periodo di tre anni, pena l'avvio di una procedura di disconoscimento giusta i disposti dell'art. 38 LOP.

La decisione è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 55 del 10 luglio 2001.

C.- Il 22 giugno 2001 il Comune di Vezia ha interposto ricorso al Gran Consiglio, con il quale postula che la decisione di riconoscimento del Patriziato sia annullata. In sostanza, dopo essersi lamentato di non essere stato sentito, il Comune afferma che l'attività del Patriziato sarebbe inesistente e che l'unica sua proprietà, il Oratorio di San Martino, sarebbe *"perennemente chiuso"*.

D.- Il Consiglio di Stato e il Patriziato di Vezia chiedono che il gravame sia respinto.

CONSIDERANDO IN DIRITTO :

1.- La LOP prevede che la pubblica funzione del Patriziato deve essere riconosciuta dal Consiglio di Stato (art. 3 cpv. 1). Il capoverso 3 di detta disposizione dispone che contro la decisione del Consiglio di Stato (di riconoscimento o di disconoscimento) è dato ricorso al Gran Consiglio nei modi e nei termini previsti dalla Legge di procedura per le cause amministrative (LPAm).

È quindi data la competenza del Gran Consiglio a statuire sul ricorso.

2.- Secondo i combinati art. 77 cpv. 1 e 43 LPAm il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il ricorrente, che non era parte della procedura e quindi neppure destinatario della decisione impugnata, adduce di aver preso conoscenza dell'avvenuto riconoscimento solo l'8 giugno 2001 a seguito di una comunicazione dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, per cui il gravame, inoltrato entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza della decisione sarebbe tempestivo.

Tenuto conto che il ricorso deve essere respinto, la questione della tempestività del gravame - che è del resto intimamente legata a quella della legittimazione del ricorrente - può rimanere indecisa.

3.- La legittimazione del Comune a ricorrere in base all'art. 43 LPAm è data quando esso sia colpito dalla decisione impugnata alla stregua di un privato cittadino, segnatamente quale proprietario di beni amministrativi o finanziari. La legittimazione è inoltre data quando esso è toccato nei suoi legittimi interessi pubblici, ossia del Comune stesso, rispettivamente della sua popolazione, o quando dispone di un'autonomia decisionale tutelabile ai sensi dell'art. 2 della legge organica comunale (LOC), che gli è riconosciuta dalla normativa concretamente applicabile (RDAT II-1999, n. 18).

In concreto, il Comune non è toccato come proprietario e non vi in questo campo nessuna autonomia tutelabile. Il Comune di Vezia non ha alcun legittimo interesse ad impugnare la decisione di riconoscimento. La tutela della parità di trattamento dei cittadini, poiché solo pochi beneficerebbero dei fondi della FDL, non è questione attinente alla procedura di disconoscimento, bensì alla gestione della FDL che è stata più volte ritenuta conforme alla legge dall'autorità superiore di vigilanza, con decisione tutte passate i giudicati.

La legittimazione del Comune potrebbe invece essere data in relazione alla censura di scarsa attività del Patriziato, anche se può sussistere più di un dubbio.

La questione, per i motivi esposti sopra, può comunque rimanere aperta.

4.- L'asserita violazione del diritto di essere sentito, di cui si prevale il ricorrente, sarebbe comunque sanata in questa sede, atteso che i suoi rappresentanti hanno anche avuto modo di esporre di persona le loro ragioni (DTF 117 la 268 consid. 4b).

5.- Secondo l'art. 1 cpv. 1 LOP gli elementi costitutivi del Patriziato sono quattro: l'autonomia, la proprietà di beni di uso comune, la gestione e l'uso dei beni a scopi di pubblica utilità e lo spirito viciniale.

In concreto, non sono in discussione né l'autonomia – intesa come facoltà del Patriziato di autogovernarsi nelle materie di sua competenza – né la proprietà di beni d'uso comune.

A dire il vero, nel corso dell'audizione, i rappresentanti hanno contestato l'elenco dei beni patriziati allestito dalla Sezione Enti locali. Se non che su questo documento risulta chiara l'indicazione "terreni di proprietà della Fondazione". Nel capitolo finanze è poi correttamente riportata l'indicazione legati e/o fondi speciali di competenza del Patriziato (art. 3 del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità del Patriziato).

Anche le asserite difficoltà a nominare la Commissione della gestione, menzionate nel corso dell'audizione dai rappresentanti del ricorrente, non hanno trovato alcun riscontro.

Per puro scrupolo di completezza i relatori hanno richiesto ed esaminato anche il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi (art. 56 segg. LOP), rilevando i seguenti dati:

- a) Fuochi: 34;
- b) Patrizi domiciliati: 41;
- c) Patrizi fuori comune: 25;
- d) Patrizi minorenni 13;
- e) Aventi diritto di voto: 53.

Questi dati dimostrano che siamo in presenza di un piccolo Patriziato che può però funzionare correttamente, ben inteso con la partecipazione di tutti i patrizi.

6.- Le critiche ricorsuali sono volte soprattutto a dimostrare che i beni patriziali non sarebbero utilizzati a favore di tutta la Comunità di Vezia e, di riflesso, farebbe difetto anche lo spirito viciniale.

Va subito osservato che il Patriziato di Vezia ha caratteristiche inusuali per un Patriziato, atteso che la sua attività, come ha confermato anche l'audizione, ruota quasi esclusivamente attorno alla gestione e conservazione dell'Oratorio di San Martino.

Ciò non consente però di negare la sua pubblica funzione. Dal profilo culturale, ideale e spirituale, il complesso dell'Oratorio di San Martino è infatti un punto di riferimento importante non solo per i cittadini patrizi, ma per tutta la comunità di Vezia: esso può essere visitato da chiunque ne faccia richiesta (le chiavi si trovano presso l'Amministrazione patriziale e presso la Parrocchia) e la casa Cappellanica è a disposizione anche per manifestazioni. Non solo, ma nell'Oratorio la comunità si raccoglie in occasione di feste religiose importanti, ad esempio in occasione della settimana dei morti.

A ragione quindi il Consiglio di Stato ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1 LOP per riconoscere la pubblica funzione del Patriziato di Vezia.

7.- L'invito che si rivolge al Patriziato, tenuto pure conto di quanto dispone l'art. 38 LOP, è quello di cercare di aumentare la propria attività, coinvolgendo ancor di più tutta la popolazione. Certo, scomparsa la civiltà rurale è più difficile perpetuare lo spirito viciniale di un tempo. È però possibile, anzi si deve, ed questa la vera sfida per gli amministratori dei patriziati, attualizzare tale spirito per mobilitare nuove forze vitali.

Nel corso delle audizioni, si è potuta constatare l'esistenza di grossi e gravi contrasti fra Comune e Patriziato (rispettivamente Fondazione Domenico Lanfranchini, che non è oggetto della vertenza).

Trattandosi di enti pubblici che sono tenuti ad operare nell'interesse della collettività (Comune di Vezia 1626 abitanti – secondo la popolazione legale permanente al 31.12.2000 – USTAT), si ritiene indispensabile di invitare tutti gli attori ad appianare le attuali divergenze, eliminando i personalismi esistenti e collaborando, nell'interesse superiore ed assoluto della comunità.

8.- Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Nelle procedure ricorsuali davanti al Gran Consiglio non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

d e c i d e :

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
 - al ricorrente;
 - al Patriziato di Vezia, tramite il proprio patrocinatore avv. Nello Bernasconi, Via Dufour 4, Casella postale 2169, 6901 Lugano
 - al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

I. Bonoli

R. Schnyder